

## Aggiornamento 06/02/2026 - Diritto all'oblio oncologico: prevenzione e tutela

Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – Diritti delle persone già affette da malattie oncologiche.

Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il **diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in fase di stipula o rinnovo di un contratto**. Tale legge stabilisce infatti che:

- - in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione non sia ammesso richiedere informazioni all'assicurando/assicurato che riguardano patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso con la **guarigione**.
- - si consideri guarita da una patologia oncologica la persona che, alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute, abbia terminato il trattamento attivo da 10 anni senza episodi di **recidiva**, il termine è ridotto a 5 anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Per conclusione di trattamento attivo si intende, in mancanza di **recidive** la data dell'ultimo **trattamento farmacologico antitumorale**, radioterapico o chirurgico.

In seguito, è specificato il significato dei termini in grassetto utilizzati ai punti precedenti:

**Trattamento farmacologico antitumorale:** chemioterapia, terapia ormonale, immunoterapia, terapia mirata, agenti biologici, trapianto di midollo osseo, terapia cellulare o genica, trial clinici. Rientra nella definizione di trattamento farmacologico antitumorale qualsiasi eventuale combinazione dei trattamenti sopra elencati o altri approcci medici basati sull'evidenza, a seconda del tipo e dello stadio della patologia oncologica. Queste terapie possono essere impiegate in qualunque fase del trattamento della patologia oncologica (sia come terapie adiuvanti che neoadiuvanti).

**Recidiva:** manifestazione o ricomparsa della neoplasia nella stessa sede anatomica iniziale o a distanza in un altro organo.

**Guarigione:** si verifica quando - negli archi temporali indicati dalla Legge 193/2023 e dal Decreto del Ministero della Salute 22.3.2024 – si sia concluso il trattamento attivo e non si siano manifestate recidive della neoplasia.

In ultimo, in riferimento a specifiche patologie sono previsti termini specifici come indicato nella tabella a seguire.

Tipo di Tumore	Specificazioni	Anni alla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni Uomini con diagnosi <45 anni Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

La tabella è aggiornata con il più recente decreto attuativo pubblicato in GU il 24.04.2024.

A fronte di quanto disciplinato dalla legge 193/2023, Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana - informa che, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l'assicurato/assicurata non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche qualora ricorrano i casi indicati dalla legge.